

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 LEGGE n. 91/1992 E D.P.R. n. 572/1993

* * * * *

ART. 1 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*), ex art. 1, Legge n. 91/1992 e D.P.R. n. 572/1993 e ss.mm. e ii., di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, Legge n. 241/1990.

ART. 2 (Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*) ex art. 1, Legge n. 91/1992 e D.P.R. n. 572/1993 e ss.mm. e ii., di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, viene presentata al Responsabile del procedimento.

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* è presentata al Responsabile del procedimento, personalmente dall'interessato o da persona dallo stesso formalmente delegata, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961). Nel caso in cui la traduzione di qualsiasi atto, sia prodotta all'estero, anche la stessa traduzione deve essere legalizzata-apostillata.

Quando ricorre la fattispecie in cui il cognome dei discendenti fosse diverso da quello dell'avo o vi fossero altre discordanze anagrafiche, l'interessato deve provvedere a modificare i cognomi e le discordanze mediante provvedimenti giurisdizionali al fine di riportare tutti i cognomi degli ascendenti in linea col cognome dell'avo. In quest'ultimo caso occorre che vengano presentate le sentenze di rettificazione al fine del loro riconoscimento. Gli interessati dovranno pertanto presentare documentazione integrativa oppure avviare all'estero la procedura di rettificazione o di correzione al fine di eliminare tali incongruenze. Le sentenze emanate da autorità giudiziaria (non sono validi i provvedimenti di carattere amministrativo), devono anch'esse essere tradotte, munite di apostille e accompagnate dalla certificazione di passaggio in giudicato.

ART. 3 (Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza *jure sanguinis*, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Menconico (la residenza di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

ART. 4 (Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, come sopra:

1. rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
2. effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
 - a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990;
 - b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge n. 241/1990.

ART. 5 (Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, Legge n. 241/1990, è stabilito in **180 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, al netto dei tempi di risposta dei consolati italiani.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero che ha beneficiato dell'iscrizione anagrafica sulla base della normativa dei soggiorni di breve durata dovrà richiedere nei termini di legge alla competente Questura, se non ne siano già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana.

A tale scopo, il soggetto potrà esibire alla Questura competente la ricevuta di avvio di procedimento attestante l'attivazione della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana, ed ottenere, quindi, il permesso di soggiorno ad uso cittadinanza.

ART. 6 (Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990.

ART. 7 (Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 bis, Legge n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 8 (Adozione del provvedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991

ART. 9 (Rinvio dinamico)

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative o regolamentarie in materia. Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente la normativa sopravvenuta, disapplicando le norme del presente Regolamento incompatibili con essa. Le norme del presente Regolamento dovranno essere altresì integrate ed interpretate secondo i pareri e le Circolari ministeriali emanate in materia.

ART. 10 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi in materia.

ART. 11 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.